

Ricorso proposto il 19 luglio 2010 — Constellation Brands/UAMI (COOK'S)**(Causa T-314/10)**

(2010/C 260/31)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Constellation Brands, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: B. Brandreth, Barrister)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 1048/2009-1;
- rinviare la causa dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e ordinare la concessione della restituito in integrum relativamente alla domanda di marchio comunitario n. 942128;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti*Marchio comunitario di cui trattasi:* Il marchio denominativo «COOK'S»*Decisione del dipartimento «Marchi e registro»:* Rigetto della richiesta di restituito in integrum e conferma della cancellazione della registrazione del marchio comunitario n. 942128*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 81 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore nell'applicazione di tale articolo e nella sua valutazione dei fatti ritenendo che i rappresentanti della ricorrente non avessero prestato la diligenza dovuta in tali circostanze.**Ricorso presentato il 23 luglio 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano e.a./Commissione****(Causa T-318/10)**

(2010/C 260/32)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrenti:* Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Montepulciano, Italia), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società Agricola Sas (Montepulciano, Italia), Villa S. Anna Società Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E. M. Società Seplice (Montepulciano, Italia), Il Conventino Società Agricola per Azioni (Montepulciano, Italia) (rappresentanti: D. Dodaro, avvocato, S. Cianciullo, avvocato, G. Brini, avvocato, G. Nazzi, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni dei ricorrenti**

- Dichiarare la nullità e l'inapplicabilità, o comunque annullare la modifica apportata con il Regolamento impugnato all'allegato XV del Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, nella parte in cui identifica erroneamente l'errore tecnico da correggere nella mera collocazione della denominazione varietale del vitigno «Montepulciano» nella parte B dell'allegato medesimo, applicando alla denominazione di origine protetta «Vino Nobile di Montepulciano» la disciplina derogativa prevista dal Regolamento 607/09 all'art. 62 par. 3 e 4 senza tenere conto della effettiva specificità della stessa.
- In subordine, dichiarare la nullità e l'inapplicabilità, o comunque annullare la modifica apportata con il Regolamento all'allegato XV, nella parte in cui, al fine di trasferire nella parte A dello stesso la denominazione varietale del vitigno «Montepulciano» per gli effetti di cui all'art. 62 par. 3 del Regolamento (CE) 607/2009, che riguarda i nomi di vitigno che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta, ha identificato la denominazione di origine protetta nella sola parola «Montepulciano», sopprimendo la menzione tradizionale «Vino Nobile di» che ne costituisce parte integrante sin dal riconoscimento.
- Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del presente giudizio.